

Panoramica delle misure agevolative a livello nazionale

nell'era del Covid-19 e dopo



Coordinamento esecutivo a cura di Laura Macrì, Nicoletta Cappelli, Paolo Lucchi

Versione del 1 aprile 2020

Introduzione

La panoramica che segue, vuole essere uno strumento di lavoro utile ad orientarsi tra i primi provvedimenti di agevolazione e sostegno rivolti alle imprese “nell’era del Coronavirus” e tra quelli già esistenti, attualizzati alla fase di emergenza e finalizzati al ritorno alla normalità che tutti auspichiamo.

Contiamo di prevederne aggiornamenti sia nei prossimi giorni – a seguito del preannunciato provvedimento bis del D.L. 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dovrebbe essere dedicato ancor più specificamente alle imprese del nostro Paese –, che nelle prossime settimane, che ci auguriamo vedano un forte intervento del Governo, per dare all’economia in difficoltà gli strumenti e le risorse sufficienti alla sua tenuta ed all’avvio della ripresa.

Naturalmente sarà la struttura di Federcoop, con i suoi consulenti, il cuore pulsante del nostro impegno a breve e media scadenza, in connessione costante, come è sempre stato in queste settimane, con la struttura di Legacoop, a farsi trovare pronta nella fase di supporto e sostegno alle cooperative associate.

Mario Mazzotti
Presidente di Federcoop Romagna

#CuraItalia incentivi

#CuraItalia Incentivi è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Soggetti ammissibili: Società di persone o di capitali, ivi comprese le società cooperative (art. 2511 e ss. c.c.) e le società consortili (art.2615 ter c.c.), di qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale.

Le imprese, alla data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, devono:

1. essere regolarmente costituite e iscritte presso il Registro delle Imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Tali soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul territorio italiano;
2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;
3. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
4. essere in regime di contabilità ordinaria;
5. non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
6. non trovarsi in condizione tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal Regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.

Sono escluse le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Programmi ammissibili: sono ammissibili all'agevolazione i programmi di investimento volti all'incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

- l'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
- la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

I programmi in oggetto devono essere avviati successivamente alla data del 17 marzo 2020 ed essere completati entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Spese ammissibili: sono ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:

- a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
- c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

È inoltre ritenuto ammissibile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (es. per il pagamento di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze) fino ad un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili non devono essere inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 2.000.000,00 euro.

Agevolazione: Finanziamento agevolato a tasso zero fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili, rimborsabile in sette anni.

I beneficiari devono garantire, tramite risorse proprie o mediante finanziamento esterno, la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso all'agevolazione in misura almeno pari al 25% delle spese ammissibili.

Inoltre, Il finanziamento agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:

- 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni;
- 50% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 30 giorni;
- 25% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 60 giorni.

L'importo massimo delle agevolazioni concedibili non potrà essere superiore a 800.000,00 euro.

Cumulabilità: l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Procedura di accesso: procedura valutativa a sportello, fino ad esaurimento fondi.

Presentazione domande: le domande di accesso all'agevolazione possono essere presentate a partire dal 26 marzo 2020 attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Solidarietà digitale – la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

È l’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

La presente misura prevede la possibilità di:

- predisporre un’iniziativa autonoma, ovvero chiunque abbia un servizio da offrire gratuitamente per un periodo di tempo limitato a tutta la popolazione italiana o solo in alcune regioni e che rientra negli obiettivi dell’iniziativa, ovvero migliorare la vita delle persone, permettendo loro di lavorare da remoto attraverso connettività rapida e gratuita e l'utilizzo di piattaforme di smart working avanzate, leggere gratuitamente un giornale sul proprio smartphone o tablet, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, deve compilare il form presente nella sezione “Come aderire” all’interno della pagina Solidarietà Digitale.
- beneficiare dei servizi messi a disposizione da imprese e associazioni (l’elenco dei servizi è in continuo aggiornamento ed è consultabile dal seguente link: <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/come-funziona>).

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

La misura è stata introdotta con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.

Soggetti ammissibili: soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Spese ammissibili: spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Agevolazione: credito d'imposta pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Si attende decreto attuativo entro il 17 aprile 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

La misura è stata introdotta con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Soggetti ammissibili: soggetti esercenti attività d'impresa, fatta eccezione per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (vedasi sotto).

Spese ammissibili: canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (con probabile estensione ad altre categorie catastali in sede di conversione del D.L.)

Agevolazione: credito d'imposta pari al 60% delle spese ammissibili, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 già a partire dal 25 marzo (codice tributo 6914).

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

Con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nasce una nuova agevolazione finalizzata a promuovere, anche tramite l'incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

Soggetti ammissibili: persone fisiche, soggetti titolari di reddito d'impresa ed enti non commerciali.

Spese ammissibili: erogazioni liberali, in denaro e in natura, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Agevolazione: detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000,00 euro (per le persone fisiche e gli enti non commerciali), deducibilità dal reddito d'impresa e ai fini IRAP (per i soggetti titolari di reddito d'impresa).

Fondo centrale di garanzia PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante il rilascio di una garanzia pubblica attivabile solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello

Sviluppo Economico, di qualsiasi settore, fatta eccezione per le attività finanziarie. L'impresa e il professionista devono essere considerati economicamente e finanziariamente sani.

Operazioni ammissibili a garanzia: tutte

Agevolazione: garanzia pubblica concessa fino ad un massimo dell'80% del finanziamento (entro 2,5 milioni di euro).

Al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall'emergenza sanitaria COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

Novità introdotte dal decreto "Cura Italia", valide dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020:

- **Gratuità della garanzia:** la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.
- **Innalzamento della misura della garanzia:** fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all'80% del finanziamento

per la garanzia "diretta" e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).

- **Innalzamento dell'importo massimo garantito:** l'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.
- **Più favorevoli criteri di valutazione:** la valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l'accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell'emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell'accesso all'incentivo pubblico.
- **Accesso, senza valutazione, alla garanzia per le persone fisiche che svolgono attività d'impresa:** i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.
- **Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti:** diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- **Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito:** viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La "Sezione speciale microcredito" del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell'importo di finanziamento.
- **Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria:**
la durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti (cosiddetta moratoria).

- **Istituzione di una sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria:** i finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un'apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Bonus Pubblicità

Agevolazione fiscale, istituita con l'art.57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, concessa a seguito di investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è intervenuto sulla misura, in considerazione del mutato contesto economico causato dall'emergenza coronavirus, rendendola più vantaggiosa.

Soggetti ammissibili: imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali.

Spese ammissibili: sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al registro degli operatori di comunicazione e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione e dotati del Direttore responsabile.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Agevolazione: credito d'imposta pari al 30% degli investimenti effettuati (non si tiene più in considerazione solo l'incremento della spesa pubblicitaria, bensì l'investimento complessivo).

Termine per la domanda di prenotazione del credito: 30 settembre 2020 (e non più 31 marzo 2020)

Termine per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente effettuati: dall'1 al 31 gennaio 2020

Cumulabilità: Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Regime di aiuto: l'agevolazione in oggetto è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis").